

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 maggio 2014, in Torino, si sono incontrati:

la Direzione aziendale di IVECO S.p.A. Sede di Torino  
e

le OO.SS. provinciali di Torino **FIM-CISL**, UILM-UIL, FISMIC, ASSOCIAZIONE QUADRI E CAPI FIAT unitamente alle RSA degli Enti Centrali, Commerciali e Tecnici di IVECO S.p.A. di Torino

Premesso che

In data 23 maggio 2014 la società IVECO S.p.A., Enti Centrali, Commerciali e Tecnici di Torino, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, ha avviato con formale comunicazione trasmessa alle competenti OO.SS. ed alle RSA degli Enti Centrali, Commerciali e Tecnici di Torino una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale, di complessivi n. 65 dipendenti, appartenenti agli Enti Centrali, Commerciali e Tecnici di Torino, risultati strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali.

Come previsto dal comma 5 dell'art. 4 della legge n. 223/1991, nel corso dell'incontro odierno l'Azienda ha ampiamente illustrato che il ricorso a tale misura trae motivo dal permanere del noto calo del mercato e conseguentemente delle vendite ai clienti, registrato nel settore dei veicoli industriali e commerciali, che ha comportato una forte riduzione dei volumi in molteplici linee di prodotto ed ha avuto il suo culmine nella contrazione del segmento del mercato dei veicoli industriali di gamma media.


Nonostante i ragguardevoli investimenti della società per il lancio di nuovi prodotti, caratterizzati da elevata qualità e innovazione ed indirizzati a cogliere sempre meglio le esigenze del cliente, la contrazione della domanda prosegue nella prima parte del 2014, senza segnali di ripresa.

La situazione sopra descritta impone alla società di adeguare il proprio personale di struttura ai fabbisogni di forza lavoro correlati ai ridotti volumi produttivi.

Ciò inoltre consentirà di semplificare le strutture centrali di IVECO, sfruttando al meglio le sinergie fra le diverse attività e ricercando la giusta ottimizzazione dei flussi/processi di lavoro, in connessione con i ridotti volumi di attività.

Nell'ambito dell'esame congiunto sono inoltre risultate impraticabili soluzioni alternative alla risoluzione dei rapporti di lavoro per n.65 lavoratori di cui alla suddetta procedura in quanto le motivazioni che determinano l'eccedenza evidenziano la strutturalità dell'esubero delle risorse, che impone, in una logica di stretta consequenzialità, la cessazione dei rapporti di lavoro del personale coinvolto.

E' stata anche condivisa dalle Parti la mancanza di condizioni che consentano la riduzione del numero complessivo di eccedenze, che risulta peraltro coerente con il contesto operativo aziendale



nell'attuale scenario competitivo di mercato e con le competenze e le figure professionali dallo stesso richieste, nonché la necessità di trovare una soluzione non traumatica ai problemi attuali.

Le Parti hanno quindi completato l'esame congiunto ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6 della legge 223/1991, concordando quanto segue:

1. L'azienda procederà alla collocazione in mobilità di n. 65 lavoratori appartenenti agli Enti Centrali, Commerciali e Tecnici di Torino convenendo come criterio di individuazione dei lavoratori coinvolti, in base a quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 223/1991, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e di servizio, il raggiungimento dei requisiti di accesso al trattamento di quiescenza a decorrere dal 1° gennaio 2015 ed entro il periodo massimo di fruizione dell'indennità di mobilità ex art. 7, legge 223/1991.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 223/1991, ad integrazione del criterio di individuazione dei lavoratori che possono essere collocati in mobilità sopra definito, le Parti convengono che, nell'ambito del numero complessivo di eccedenze dichiarato, il licenziamento collettivo, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e di servizio e con le specifiche competenze professionali, potrà riguardare anche lavoratori che, pur non essendo in possesso dei requisiti convenuti al precedente punto 1, non si opporranno alla collocazione in mobilità.


3. Le Parti definiscono che i requisiti di cui ai precedenti punti 1. e 2. costituiscono criterio di scelta convenzionale, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, legge 223/1991.

4. Fermo restando il criterio di cui al punto 1. per l'individuazione dei lavoratori che saranno collocati in mobilità, e tenuto conto che ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva si terrà conto di tutti i periodi – compresi eventuali contributi figurativi e volontari, risultanti in base alla documentazione in possesso dell'azienda, essendo la medesima impossibilitata, ai sensi della vigente legislazione, al reperimento di ulteriori dati presso gli Istituti Previdenziali – le Parti concordano che i lavoratori interessati potranno presentare eventuali documenti a modifica o integrazione di quanto risultante all'azienda, sollevando la stessa da ogni onere di verifica e responsabilità in merito.

5. Le Parti convengono inoltre che i lavoratori individuati in base ai criteri di cui sopra saranno chiamati a sottoscrivere un verbale di non opposizione alla collocazione in mobilità, in relazione alla sottoscrizione del quale l'Azienda riconoscerà agli stessi, in conseguenza della loro adesione al presente accordo, un importo lordo a titolo di incentivazione all'esodo, ragguagliato alle fasce retributive degli stessi e al periodo previsto per la loro permanenza in mobilità, secondo gli importi così definiti nella tabella allegata, che è parte integrante del presente accordo (Allegato 1). L'rogazione degli importi così definiti sarà subordinata alla sottoscrizione, da parte di ogni singolo lavoratore, del verbale di conciliazione ex artt. 410 e 411, comma 3, c.p.c. i cui fac-simile sono allegati al presente accordo di cui sono parte integrante (Allegati 2 e 3).

6. Le Parti si danno inoltre atto che in occasione della formalizzazione del verbale di conciliazione di cui al punto 5, potranno essere anche definite possibili rivendicazioni connesse all'intercorso rapporto di lavoro. In questo caso la definizione delle suddette rivendicazioni avverrà secondo quanto previsto dai punti 4 e 5 del verbale di conciliazione di cui all'Allegato 3.

Al fine di consentire un'efficace gestione delle uscite sulla base dei previsti tempi di maturazione dei requisiti di cui al punto 1, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e di servizio, le Parti convengono che i lavoratori saranno collocati in mobilità nell'ambito dell'attuale procedura, ai





Allegato 1

Importi lordi di incentivazione all'esodo  
erogabili a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione  
ex art. 410 c.p.c.

ANNI DI MOBILITA'	1° FASCIA Fino a € 16526,62	2° FASCIA Da € 16526,63 a € 21691,19	3° FASCIA Da € 21691,20 a € 26855,76	4° FASCIA Da € 26855,77 a € 32020,33	5° FASCIA Oltre € 32020,33
1° anno	€ 2.744,97	€ 4.191,05	€ 6.386,51	€ 10.001,70	€ 12.170,82
2° anno e successivi	€ 4.509,70	€ 5.955,78	€ 8.507,08	€ 12.122,28	€ 14.291,40

Per i periodi di mobilità inferiori all'anno gli importi saranno proporzionalmente ridotti



sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della legge 236/1993, a partire dalla data di sottoscrizione del presente verbale ed entro il 31 dicembre 2014.


Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno atto di aver regolarmente e compiutamente esperito ed esaurito, a tutti gli effetti di legge, compresi quelli di cui all'art. 5, comma 4, della legge 223/1991, le procedure di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/1991 stessa.

Letto, confermato e sottoscritto

Per IVECOS I.A.



FIM - CISL



UILM - UIL



FISMIC



ASSOCIAZIONE QUADRI E CAPIFIAT



RSA



Allegato 2

**VERBALE DI CONCILIAZIONE  
IN SEDE SINDACALE EX ART. 411, COMMA 3, C.P.C.  
CON RIFERIMENTO ALL'ACCORDO SINDACALE DEL..... MAGGIO 2014**

Addi .....alle ore.....in Torino il sig.....conciliatore sindacale designato dalla O.S....., a cui il lavoratore conferisce espresso mandato ai fini del presente atto, ha esposto il tentativo di conciliazione in sede sindacale tra:

la società IVECO S.p.A. in persona del Sig.....in qualità di procuratore a mezzo procura notaio.....repertorio n°.....rilasciata in data.....

e

il lavoratore Sig.....nato a.....il.....dipendente della IVECO S.p.A. dal..... identificato a mezzo documento.....cod. fiscale.....

Il conciliatore, accertata l'identità e la capacità delle parti ed il potere di ciascuna di esse di definire la controversia, ha preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa la inoppugnabilità degli effetti del presente verbale di conciliazione ex art. 411, comma 3, c.p.c. ed ha quindi dato corso al tentativo di amichevole composizione della vertenza, a seguito del quale le parti hanno raggiunto l'accordo nei termini seguenti:

premessi che

- con lettera del 23 maggio 2014 l'Azienda ha attivato una procedura per riduzione del personale riguardante complessivamente n. 65 lavoratori;
- nell'ambito della procedura è stato raggiunto un accordo sindacale relativo al licenziamento collettivo pari a n. 65 lavoratori;
- il Sig. .... è alle dipendenze della IVECO S.p.A presso gli Enti Centrali, Commerciali e Tecnici di Torino con mansioni di.....ed è inquadrato al...° gruppo professionale.....fascia/alinea del vigente Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di primo livello del 29 dicembre 2010, nella sua stesura definitiva del 13 dicembre 2011 e rinnovato l'8 marzo 2013;
- in conformità con quanto concordato nel sopra citato accordo sindacale stipulato in data .....2014 con raccomandata a mano in data odierna la Società ha comunicato il licenziamento del lavoratore in epigrafe con effetto dal .....(ultimo giorno di lavoro), con conseguente collocazione in mobilità;
- il lavoratore dichiara di aderire in ogni sua parte a quanto previsto dal sopra citato accordo sindacale e, per l'effetto, accetta il licenziamento a fronte dell'erogazione da parte dell'Azienda di una somma a titolo di incentivazione all'esodo.



Le parti convengono quanto segue:

1. il Sig. .... accetta il licenziamento intimatogli con lettera del ..... con conseguente collocazione in mobilità;
2. in applicazione di quanto previsto dal verbale di accordo sindacale, sottoscritto in data .....2014 a fronte di quanto sopra l'Azienda erogherà in via conciliativa quale incentivo all'esodo al Sig. .... l'importo forfettario lordo di € . .... , che sarà erogato contestualmente alla liquidazione del TFR, secondo le modalità contrattuali in atto;
3. il Sig. .... con l'esecuzione di quanto previsto dal punto 2, dichiara di rinunciare a qualsiasi titolo e in qualsiasi sede all'impugnazione sia del provvedimento di collocazione in mobilità, sia della conseguente definitiva cessazione del rapporto di lavoro con IVECO S.p.A. Il Sig. .... rinuncia altresì espressamente a far valere eventuali diritti risarcitori verso la Società in riferimento all'attuazione del disposto dell'art. 15, comma 6, della legge 29 aprile 1949 n. 264, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e dall'art. 8, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223.

Per la Società


Il lavoratore



.....

Il conciliatore

.....



Allegato 3

VERBALE DI CONCILIAZIONE  
IN SEDE SINDACALE EX ART. 411, COMMA 3, C.P.C.  
CON RIFERIMENTO ALL'ACCORDO SINDACALE DEL .....2014

Addi .....alle ore.....in Torino il sig.....conciliatore sindacale designato dalla O.S....., a cui il lavoratore conferisce espresso mandato ai fini del presente atto, ha esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale tra:

la società IVECO S.p.A. in persona del Sig.....in qualità di procuratore a mezzo procura notaio.....repertorio n°.....rilasciata in data.....


e

il lavoratore Sig.....nato a.....il.....dipendente della IVECO S.p.A. dal....., identificato a mezzo documento.....cod. fiscale.....

Il conciliatore, accertata l'identità delle parti ed il potere di ciascuna di esse di definire la controversia, ha preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa la inoppugnabilità degli effetti del presente verbale di conciliazione ex art. 411, comma 3, c.p.c. ed ha quindi dato corso al tentativo di amichevole composizione della vertenza, a seguito del quale le parti hanno raggiunto l'accordo nei termini seguenti:

premessi che

- con lettera del 23 maggio 2014 l'Azienda ha attivato una procedura per riduzione del personale riguardante complessivamente n. 65 lavoratori;
- nell'ambito della procedura è stato raggiunto un accordo sindacale relativo al licenziamento collettivo pari a n. 65 lavoratori;
- il Sig. .... è alle dipendenze della IVECO S.p.A presso gli Enti Centrali, Commerciali e Tecnici di Torino con mansioni di.....ed è inquadrato al ....gruppo professionale.....fascia/alinea del vigente Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di primo livello del 29 dicembre 2010, nella sua stesura definitiva del 13 dicembre 2011 e rinnovato l'8 marzo 2013;
- in conformità con quanto concordato nel sopra citato accordo sindacale stipulato in data ..... 2014 con raccomandata a mano in data odierna la Società ha comunicato il licenziamento del lavoratore in epigrafe con effetto dal .....(ultimo giorno di lavoro), con conseguente collocazione in mobilità;
- il lavoratore dichiara di aderire in ogni sua parte a quanto previsto dal sopra citato accordo sindacale e, per l'effetto, accetta il licenziamento a fronte dell'erogazione da parte dell'Azienda di una somma a titolo di incentivazione all'esodo.



Le parti convengono quanto segue:


1. il Sig. .... accetta il licenziamento intimatogli con lettera del ..... con conseguente collocazione in mobilità;
2. in applicazione di quanto previsto dal verbale di accordo sindacale, sottoscritto in data .... 2014 a fronte di quanto sopra l'Azienda erogherà in via conciliativa quale incentivo all'esodo al Sig. .... l'importo forfettario lordo di € ..... che sarà erogato contestualmente alla liquidazione del TFR, secondo le modalità contrattuali in atto;
3. il Sig. ...., con l'esecuzione di quanto previsto dal punto 2, dichiara di rinunciare a qualsiasi titolo e in qualsiasi sede all'impugnazione sia del provvedimento di collocazione in mobilità, sia della conseguente definitiva cessazione del rapporto di lavoro con IVECO S.p.A. Il Sig. .... rinuncia altresì espressamente a far valere eventuali diritti risarcitori verso la Società in riferimento all'attuazione del disposto dell'art. 15, comma 6. della legge 29 aprile 1949 n. 264, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e dall'art. 8, comma 1. della legge 23 luglio 1991 n. 223.
4. a fronte ed a tacitazione e rinuncia di ogni e qualsiasi ulteriore pretesa da parte del lavoratore, l'Azienda erogherà in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, in via di transazione generale e novativa, al Sig. ...., l'ulteriore importo forfettario lordo di €. 650 (seicentocinquanta/00), anch'esso erogato contestualmente alla liquidazione del TFR;
5. in particolare nell'accettare l'ulteriore somma prevista dal punto 4 il Sig. .... dichiara che, con la corresponsione di tale somma, rinuncia nei confronti della IVECO S.p.A. e nei confronti delle altre Società facenti parte dei Gruppi FIAT S.p.A. e CNH INDUSTRIAL S.p.A. ad ogni ulteriore credito, diritto, azione o ragione dedotti e/o deducibili che nell'intercorso rapporto di lavoro e sua cessazione possano trovare origine e fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale e/o extracontrattuale, e così, in via esemplificativa ma non esaustiva, per incidenza sul trattamento di fine rapporto dei compensi relativi a lavoro straordinario e festivo, indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, festività e premi e per incidenza dei compensi relativi al lavoro straordinario, notturno e festivo su qualsiasi istituto.


Per la Società

Il lavoratore

Il conciliatore

.....  


.....  


.....  


Documento redatto in applicazione del provvedimento  
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

**PROTOCOLLO TELEMATICO**      B0200802573280514      1010955      Saldo delega      75.762,70

**DATA DEL VERSAMENTO**      <sup>giorno</sup> 2 <sup>mes</sup> 8 <sup>anno</sup> 0 5 2 0 1 4      ABI      02008      CAB      02573

**CODICE FISCALE**      0 9 7 0 9 7 7 0 0 1 1  
cognome e nome, denominazione o ragione sociale

**DATI ANAGRAFICI**      IVECO S.P.A.

**CODICE FISCALE del coobbligato, erede,  
genitore, tutore o curatore fallimentare**

codice identificativo

**CODICE UFFICIO**

**CODICE ATTO**

**IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI**

sezione	codice	tributo causale	estrem. identificativi	periodo di pagamento	importo a debito	importo a credito
INPS	8100	ACIM	8141300456	05/2014	75.762,70	0,00

Quadrante INPS

